



AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO

73034 Via P.tta del Gesù - Cod. Fisc. 81001150754 – Tel. 0833-798311-548575 -Fax 0833-798330

e-mail: ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

COMUNI DI: GAGLIANO DEL CAPO (Capofila), ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU', PRESICCE- ACQUARICA, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, UGENTO, A.S.L. LE – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO

Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni

Approvato con deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 45 del 24.11.2022

INDICE

Titolo I Criteri di carattere generale

- ART. 1. Oggetto
- ART. 2. Riferimenti normativi
- ART. 3. Principi
- ART. 4. Finalità ed obiettivi
- ART. 5. Concetto di prestazione sociale agevolata
- ART. 6. Ambito di applicazione
- ART. 7. Destinatari
- ART. 8. Definizione e composizione del nucleo familiare
- ART. 9. Valutazione della situazione economica

Titolo II Procedure di accesso ai servizi

- ART. 10. Ufficio di Piano e Porta Unica di Accesso
- ART. 11. Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona
- ART. 12. Richiesta di intervento
- ART. 13. Attivazione d'ufficio
- ART. 14. Modalità di presentazione della domanda
- ART. 15. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante
- ART. 16. Variazione delle condizioni economiche e familiari
- ART. 17. Istruttoria della domanda
- ART. 18. Valutazione delle domande e concessione del beneficio
- ART. 19. Controlli
- ART. 20. Revoca dei benefici

Titolo III Criteri di accesso

- ART. 21. Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)
- ART. 22. Contabilizzazione del nucleo familiare ai fini del reddito
- ART. 23. Definizione di reddito
- ART. 24. Definizione di patrimonio
- ART. 25. Graduazione delle agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate
- ART. 26. Soglia minima per la partecipazione alla spesa
- ART. 27. Fasce d'accesso
- ART. 28. Tariffe

Titolo IV Servizi, interventi e prestazioni sociali agevolate

- ART. 29. Disciplinari e procedure specifiche per l'accesso ai Servizi/Interventi

Titolo V Disposizioni finali

- ART. 30. Integrazioni e rinvii
- ART. 31. Individuazione delle unità organizzative
- ART. 32. Integrazione funzionale
- ART. 33. Clausola di salvaguardia
- ART. 34. Entrata in vigore e pubblicità

Titolo 1

Criteri di carattere generale

Art. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, alle prestazioni sociosanitarie e agli interventi e servizi sociali previsti dal vigente Piano di Zona dell'Ambito Territoriale di Gagliano Del Capo, ai fini della loro fruizione.

Le norme del presente regolamento saranno applicate dai Comuni dell'Ambito Territoriale di Gagliano Del Capo previa adozione da parte dei competenti organi, e si intendono estese sia ai servizi a valenza di Ambito Territoriale che, per i medesimi servizi, ai servizi a valenza comunale.

Art. 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche e integrazioni. In particolare: art.121;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare artt. 2, 6,18 lett. g e 252;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare art.1283;
- Legge n. 104/1992, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE";

1

Legge 7 agosto 1990, n. 241^a Art. 12: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

2

Legge 8 novembre 2000, n. 328,

^a Art. 2: "I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito..., accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18";

^a Art. 6: "ai comuni spetta la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi";

^a Art. 18: "il Piano di Zona indica ... g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109; h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2".

^a Art. 25: "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 Maggio 2000 n.130

3

Il Decreto Legislativo n. 112/1998 ha definito i servizi sociali "tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona", escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario.

- Legge Regionale 10 luglio 2006, N. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;
- Legge 26 maggio 2016 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (articolo 2-sexies "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità);
- DPCM del 12.01.2017 – "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015)";
- Decreto Interministeriale del 12.04.2017 di approvazione delle modifiche in sede di aggiornamento al modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, dopo il secondo anno di operatività, ferme restando le modalità di rilascio dell'attestazione;

Il presente regolamento, inoltre, tiene conto delle prescrizioni contenute nel Piano regionale delle Politiche Sociali della Regione Puglia, approvato con Del. G.R. n 353 del 14.03.2022 e nel Regolamento Regionale n. 4/2007 attuativo della L.R. 19/2006, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 11/2015.

Art. 3 PRINCIPI

Ciascuno dei Comuni dell’Ambito Territoriale persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del Terzo settore e le forme di autorganizzazione dei cittadini sono “attori” indispensabili del sistema sociale municipale con l’obiettivo fondamentale del “benessere” della comunità.

Il sistema socio-assistenziale dell’Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell’inderogabile dovere di solidarietà sociale.

Art. 4 FINALITA' ED OBIETTIVI

Gli interventi e i servizi di cui al presente regolamento sono finalizzati, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l’intervento assistenziale, e devono essere ordinati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- facilitare la permanenza nel domicilio;
- aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito d’assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti;
- aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale;
- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali e psicologiche, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- agire a sostegno della famiglia e dell’individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all’inserimento in nuclei familiari, parafamiliari o comunitari sostitutivi;
- promuovere i diritti dei minori e degli adolescenti ad una crescita psicologica e culturale equilibrata e serena;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- favorire e sostenere l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

L'elemento determinante nella predisposizione dell'aiuto alle persone è costituito dall'attivazione di tutte le risorse interne all'ente e presenti sul territorio, al fine di creare una rete di servizi accessibili alla universalità dei cittadini.

Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un programma di aiuto predisposto dal Servizio sociale professionale e concordato con l'interessato.

Art. 5

CONCETTO DI PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA

Per prestazioni e servizi sociali si intendono i trasferimenti in denaro, i servizi e le attività di carattere sociale, erogati anche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carattere sociosanitario⁴, che sono corrisposti alle persone da parte delle Amministrazioni Pubbliche, con le diverse forme di gestione e modalità organizzative consentite, in risposta a specifiche situazioni di bisogno sociale e di cura, senza un corrispettivo equivalente da parte del beneficiario.

In particolare nel concetto di "prestazioni sociali agevolate" rientrano tutte quelle prestazioni sociali che vengono erogate al richiedente sulla base della situazione economica e non destinate alla generalità dei soggetti, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario.

Per "servizi a domanda individuale." si intendono quelli che si attivano a richiesta dell'interessato.

Art. 6

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, ai servizi sociali e sociosanitari, ai servizi rivolti alla prima infanzia, ai servizi educativi e scolastici, ai servizi socio assistenziali territoriali e semi residenziali per tutte le categorie di beneficiari, alla erogazione di contributi economici, sussidi e ausili alla persona e alla famiglia.

Art. 7

DESTINATARI

Possono fruire delle prestazioni di cui al presente regolamento:

- i cittadini italiani residenti nei Comuni Associati dell'Ambito Territoriale di Gagliano Del Capo, coincidente con il Distretto Socio-Sanitario n. 5, ASL Le – , Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Presicce-Acquarica, Salve, Specchia, Tiggiano, Tricase e Ugento;
- i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari, nonché i cittadini stranieri di cui all'art. 41 del D.L.vo 286/98 nel rispetto degli accordi internazionali, fatta salva la garanzia dell'erogazione degli interventi indifferibili, da garantirsi secondo le modalità definite dall'art. 20 del Regolamento Regionale attuativo della L.R. 19/2006;

⁴ Ai sensi del D.P.C.M. 159 del 05/12/2013 art. 1 si rilevano le seguenti definizioni:

- «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- «Prestazioni sociali agevolate»:
- prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»:
prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.I servizi e le prestazioni sono garantiti nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ambito e dei singoli Comuni.

- i cittadini italiani, gli stranieri, i profughi, i rimpatriati, i rifugiati, gli apolidi, dimoranti anche temporaneamente, nel rispetto degli accordi interregionali e internazionali di cui alla normativa vigente, ferma restando l'erogazione degli interventi indifferibili, da garantirsi secondo le modalità definite dall'art. 20 del Regolamento Regionale attuativo della L.R. 19/2006;
- le famiglie affidatarie, che abbiano assunto la responsabilità di un progetto di affido minori o di affido anziani;
- tutte le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio dei Comuni dell'Ambito hanno comunque diritto agli interventi urgenti e non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, secondo le procedure introdotte dalle medesime leggi, nonché dal piano sociale regionale, ed – eventualmente- dal Piano Sociale di Zona, anche per quanto riguarda le azioni di rivalsa nei confronti del comune di residenza.

Nel caso di domande per la richiesta di contributo economico per anziani bisognosi ricoverati presso strutture residenziali private presenti nel territorio comunale, anche convenzionate, è previsto il limite della residenza nello stesso Comune da almeno due anni. In ogni caso la richiesta di contributo economico può essere rivolta solo al Comune nel quale l'anziano risiede al momento del ricovero, se la residenza è attestata da almeno due anni.

La valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti è compiuta in base alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Sono esclusi dall'applicazione del medesimo tutti i casi di prestazioni riconducibili ad una normativa sovra ordinata, rispetto a quella comunale, quali ad esempio i sussidi di carattere previdenziale e le agevolazioni economiche assistenziali, connesse a diritti soggettivi. Tra questi rientrano: l'integrazione al minimo della pensione, la maggiorazione sociale, l'assegno e la pensione sociale, la pensione e l'assegno di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento, l'assegno per il nucleo familiare, l'assegno di maternità.

Art. 8

DEFINIZIONE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente regolamento si conviene di considerare il nucleo familiare² come l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e altri vincoli solidaristici, purché aventi una coabitazione abituale e continuativa e dimora nello stesso Comune (art. 4 DPR 223/89), nonché i soggetti considerati a carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi. Per coabitazione abituale e continuativa si intende quella tra due o più persone che perduri da almeno due anni.

Ai fini, altresì, della disciplina del calcolo ISEE, il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del D.P.C.M. del 5.12.2013 n. 159.

Art. 9

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

² art. 4 del R.R. 4/2007 come modificato dal R.R. 7 aprile 2015, n. 11; "Ai fini del presente regolamento, in attuazione dell'art.22 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il nucleo familiare è composto dal beneficiario la prestazione sociale, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi; 2. Per i soggetti collocati in strutture residenziali il nucleo familiare è quello nel quale i soggetti erano inseriti prima dell'istituzionalizzazione. In caso di beneficiario minore il nucleo è integrato dal genitore che l'abbia riconosciuto ove non residente con il minore; è fatto salvo l'accertamento dell'estraneità dei rapporti affettivi ed economici da parte dell'autorità giudiziaria o dell'autorità pubblica competente in materia di servizi sociali."

Titolo 2

Procedure di accesso ai servizi

Art. 10

UFFICIO DI PIANO E PORTA UNICA DI ACCESSO

L'Ufficio di Piano, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione per la gestione del Piano di Zona, è l'organismo tecnico che cura tutti gli adempimenti e le attività necessarie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socioassistenziali.

La Porta Unica di Accesso (PUA) è lo strumento per il recepimento unitario della domanda di servizi sociali, sanitari e sociosanitari con compiti di informazione, decodifica dei bisogni, orientamento e trasmissione delle richieste ai servizi competenti.

Art. 11

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

L'accesso al sistema integrato dei servizi è garantito gratuitamente attraverso il Segretariato Sociale/Sportello di cittadinanza, mediante procedure di semplificazione degli interventi, unicità del trattamento dei dati, trasparenza, pari opportunità e attività di informazione, ascolto e orientamento dei cittadini sull'utilizzo degli interventi e servizi del sistema locale.

Il Segretariato Sociale, istituito in ogni Comune dell'Ambito secondo le modalità esplicitate nel Piano Sociale di Zona, rappresenta il punto di riferimento del cittadino per l'orientamento e l'accesso al sistema dei servizi e delle prestazioni sociali del territorio.

L'Ambito predispose ed aggiorna periodicamente la Carta dei Servizi con la quale informa i cittadini delle prestazioni di cui possono usufruire, dei requisiti per l'accesso e delle modalità di erogazione degli stessi.

Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte, su apposita modulistica predisposta dall'Ente e disponibile presso gli Sportelli di Segretariato Sociale Professionale e della Porta Unica di Accesso – PUA o con l'attivazione della procedura d'ufficio da parte del Servizio Sociale Professionale Comunale o di Ambito in collaborazione con altri Servizi integrati deputati alla presa in carico (es. Consultorio Familiare – Dipartimento di Salute Mentale – Ser.D.). E' possibile la sospensione temporanea del servizio o la disdetta tramite comunicazione scritta da parte dell'utente al competente ufficio.

L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal Servizio Sociale Professionale Comunale o di Ambito.

L'accesso al sistema integrato di servizi socio sanitari a gestione compartecipata è garantito gratuitamente attraverso la Porta Unica di Accesso (PUA) con sede presso il Distretto Socio Sanitario di Gagliano del Capo, ASL LE, dove è impegnato personale del servizio sociale professionale del Distretto Socio Sanitario e dell'Ambito, funzionalmente collegata con il Servizio Sociale dei singoli Comuni e dell'Ambito.

L'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), istituita presso il Distretto Socio Sanitario di Gagliano del Capo ASL LE, è un'équipe multidisciplinare in grado di valutare le esigenze dei cittadini con bisogni socio-sanitari complessi, che costituisce a livello distrettuale il filtro per l'accesso al sistema dei servizi socio-sanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e residenziale a gestione integrata e partecipata.

Art. 12

RICHIESTA DI INTERVENTO

Il cittadino, i suoi familiari, o comunque chi ne abbia la responsabilità ai sensi di legge, inoltra richiesta di intervento presso gli sportelli della Porta Unica di Accesso, qualora intenda richiedere un servizio, può compilare l'apposito modello di domanda, ove previsto. L'erogazione dell'intervento o del servizio è condizionata all'accettazione da parte del richiedente degli eventuali altri interventi assistenziali proposti dai servizi sociali per rimuovere lo stato di bisogno.

Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio a cui è affidato il servizio, previo accertamento dell'esistenza delle condizioni previste dal presente regolamento.

Art. 13

ATTIVAZIONE D'UFFICIO

La concessione delle agevolazioni è subordinata, di regola, alla richiesta del cittadino, ma può essere proposta dall'Ufficio competente del Comune e della ASL per situazioni di bisogno precedentemente riconosciute ovvero rilevate dal personale delle locali istituzioni o formalmente segnalate da soggetti terzi, previa verifica degli Uffici competenti.

Art. 14

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato disponibile presso gli sportelli della Porta Unica di Accesso o presso l'Ufficio comunale competente per l'erogazione del servizio.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare espressamente di essere a conoscenza che sulle informazioni fornite potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertarne la completezza e la veridicità.

Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda l'attestazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) comprensiva della dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) prevista dal Decreto Direttoriale n. 363 del 29.3.2015 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013, valido a partire dal 1° gennaio 2016, relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare, e ogni ulteriore documentazione attestante lo stato di bisogno e l'eventuale priorità di accesso al servizio/intervento;

Al fine di evitare un eccesso di documentazione, ai cittadini interessati sarà richiesta una sola D.S.U. per le condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, anche se fossero stabilite soglie diverse per l'accesso.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità anche per tutti i servizi erogati dall'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

Art. 15

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso al contributo.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

L'ente al quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, nella persona del Responsabile del Servizio, è titolare del trattamento dei dati stessi.

Il trattamento dei dati in possesso degli uffici viene effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di trattamento e protezione dei dati personali (Informativa e prestazione del consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003).

Art. 16

VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E FAMILIARI

E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della Dichiarazione sostitutiva unica prodotta, una nuova dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare. In base a tale nuova dichiarazione viene calcolato l'indicatore della situazione economica equivalente ed eventualmente assunto nuovo provvedimento del Responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio.

E' lasciata, altresì, la medesima facoltà al Responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio di richiedere la documentazione integrativa qualora i dati contenuti nella D.S.U. non risultino aggiornati ai redditi percepiti nell'anno precedente la dichiarazione medesima.

Art. 17

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

In ottemperanza all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro 30 giorni dalla avvenuta presentazione della domanda, l'ufficio competente dovrà comunicare al richiedente l'avvenuto accoglimento della domanda della prestazione, o le ragioni del mancato accoglimento, ovvero la necessità di produrre ulteriore documentazione.

Art. 18

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL BENEFICIO

Nei tempi previsti dal precedente articolo 17, il Responsabile del Servizio competente provvederà all'istruttoria della documentazione regolarmente pervenuta ed alla conseguente attribuzione del beneficio o dell'agevolazione, sulla base della sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme che regolano il servizio.

Nel caso in cui non sia presentata la documentazione richiesta o la medesima sia incompleta, il Responsabile del Servizio comunicherà il termine di scadenza per produrre la documentazione. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, il Responsabile del Servizio attribuirà al richiedente la quota massima di compartecipazione al servizio secondo le tariffe in vigore o l'esclusione dal beneficio economico.

Art. 19

CONTROLLI

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, l'Ambito Territoriale, si riserva di effettuare opportuni controlli:

- avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc.);
- verificando via internet dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze;
- attivando convenzioni o protocolli operativi con la Guardia di Finanza.

Art. 20

REVOCA DEI BENEFICI

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Ambito procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante e quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.

Titolo 3

Criteria di accesso

Art. 21

Criteria per la determinazione dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate ed ai servizi a domanda individuale previsti nel vigente Piano Sociale di Zona, così come definiti dalla L.R. 19/2006 e dal Regolamento attuativo n.4/2007, nonché, per i medesimi servizi erogati a valenza comunale, per il calcolo dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) si fa riferimento all'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente** così come declinato dal D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.

L'ISEE, come disciplinato dal DPCM n. 159/2013, è:

- requisito di accesso ai contributi economici e ai titoli per l'acquisto di servizi;
- criterio per la compartecipazione al costo delle prestazioni e strumento di differenziazione del valore dei titoli di acquisto.

Per i servizi a ciclo diurno e per i servizi domiciliari, l'ISEE è criterio di compartecipazione al costo dei servizi.

Art. 22

CONTABILIZZAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE AI FINI DI REDDITO

La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali oggetto del presente regolamento è determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, individuato secondo i criteri di seguito indicati.

Per l'accesso agevolato deve essere utilizzato:

- a) l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013 per i servizi e le prestazioni di cui al precedente comma 2, lettere A) e B), aventi natura sociale o socio-educativa;
- b) l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 per le prestazioni di cui alla lettera C) del precedente comma 2 e di quelli di cui alla lettera A) del medesimo comma, aventi comunque natura socio-sanitaria, da parte di persone con disabilità;
- c) l'ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale;
- d) l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 per l'accesso ai servizi di cui alla lettera A) del precedente comma 2 da parte di persone di minore età, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi.
- e) I beneficiari delle agevolazioni, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, possono presentare al Comune un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite
- f) L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).

Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 del DPCM 159/2013 e s.m.i.

Per l'individuazione del nucleo familiare dei soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, dei coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, dei minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e dei soggetti non componenti di famiglie anagrafiche si osservano le disposizioni vigenti in materia.

Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3 della L.104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende U.S.L., si farà riferimento alla valutazione della situazione economica del solo soggetto tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione, qualora più favorevole.

Art. 23

DEFINIZIONE DI REDDITO

Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

- f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
- g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo;
- h) il reddito figurativo delle attività finanziarie del nucleo familiare, determinato secondo quanto indicato all'articolo 5 del DPCM 159/2013 e s.m.i.;
- i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DPCM 159/2013, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).

Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le spese o franchigie riferite al nucleo familiare come da art. 4 comma 3 del DPCM 159/2013;

Art. 24

DEFINIZIONE DI PATRIMONIO

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 dell'art. 5 del DPCM n. 159/2013

Art. 25

GRADUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Per le prestazioni sociali agevolate relative ai Servizi/Interventi non rivolti alla generalità delle persone, si provvede alla definizione di "fasce d'accesso".

La graduazione per l'accesso ai Servizi/Interventi, pertanto, è effettuata attraverso l'inserimento delle relative istanze nelle "fasce d'accesso".

Le "fasce d'accesso" hanno come parametro di riferimento la soglia minima e massima dell'ISEE regionale, di cui al successivo art. 24.

Art. 26

SOGLIA MINIMA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

La soglia al di sotto della quale il richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio è individuata nel valore minimo ISEE di € 2.000,00 che l'Ambito può variare con proprio atto in base all'art. 7 del R.R. n. 11 del 7 aprile 2015;

La soglia ISEE al di sopra della quale il richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere l'intero costo del servizio è fissata in € 15.000,00.

Tale soglia può essere variata in relazione a specifiche tipologie di servizi che l'Ambito Territoriale individua con proprio atto.

I Comuni associati in Ambito territoriale possono prevedere ulteriori agevolazioni per i propri residenti e introdurre ulteriori requisiti per l'accesso a specifiche tipologie di servizi e prestazioni, come previsto dall'art. 2, comma 1, del DPCM 159/2013.

Art. 27

FASCE D'ACCESSO

Il confronto tra la soglia minima ISEE e l'ISEE del richiedente determina la fascia d'accesso in cui si colloca il richiedente la prestazione sociale.

Per qualsiasi valore ISEE compreso tra la soglia minima e massima di cui al precedente art. 26 il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica.

Per la determinazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie erogate a domicilio o in regime semiresidenziale si valuta la situazione economica del solo soggetto destinatario della prestazione e tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione.

In caso di compartecipazione dell'Ambito territoriale e dei privati al pagamento delle rette, le somme poste a carico dell'utente dovranno essere garantite dallo stesso sulla base dell'ISEE estratto del destinatario della prestazione o dell'intervento

La relativa quota di compartecipazione degli utenti alla spesa e i criteri ulteriori per l'accesso, saranno determinati nei disciplinari dei singoli servizi/interventi nei casi in cui l'erogazione degli stessi comporti la compartecipazione al costo da parte degli utenti.

Art. 28

TARIFFE

Le tariffe dei servizi e degli interventi a domanda individuale sono determinate almeno annualmente, previa proposta dell'Ufficio di Piano, dal Coordinamento Istituzionale e dalle rispettive Giunte Comunali, sentite le parti sociali interessate, in relazione al costo del servizio/intervento e alla disponibilità finanziaria. Almeno ogni anno il Coordinamento Istituzionale determina gli indirizzi, aggiorna i criteri di erogazione ed eventualmente le soglie di compartecipazione ai costi.

Titolo 4

Servizi, interventi e prestazioni sociali agevolate

Art. 29

DISCIPLINARI E PROCEDURE SPECIFICHE PER L'ACCESSO AI SERVIZI/INTERVENTI

Ai servizi, agli interventi ed alle prestazioni sociali agevolate si accede mediante la procedura di cui al Titolo II del presente regolamento, salvo quanto espressamente previsto dal presente capo.

Per quanto concerne le specifiche procedure di erogazione dei singoli Servizi/Interventi, pertanto, si rimanda ai vari Disciplinari relativi agli stessi, approvati dal Coordinamento Istituzionale.

Le somme introitate da parte dell'Ambito, derivanti dalla compartecipazione al costo dei servizi dei cittadini utenti e non spese nell'anno di riferimento, saranno destinate allo stesso intervento/servizio per il quale sono state introitate e vanno ad aggiungersi alle somme che il Piano di Zona prevede per il predetto intervento/servizio.

Titolo 5

Disposizioni finali

Art. 30

INTEGRAZIONI E RINVII

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 31

INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale coincidono con il dipendente comunale responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio, di volta in volta interessato dalle pratiche di cui all'art. 1.

Art. 32

INTEGRAZIONE FUNZIONALE

L'attribuzione di tutte le summenzionate misure deve essere sempre preceduta dall'accertamento di un'eventuale competenza di presa in carico da parte del comune Associato di residenza dell'utente. L'organizzazione del servizio e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

ART.33

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle eventuali nuove disposizioni normative in merito, regionali e nazionali.

Art. 34

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla deliberazione del Coordinamento Istituzionale di presa d'atto delle avvenute approvazioni dello stesso da parte di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale. Tale deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune Capofila.

ALLEGATO 1

Scala di equivalenza (articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età' inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

ALLEGATO 2

Componente aggiuntiva

(articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 7, comma 2; articolo 8, comma 3; articolo 10, comma 4, lett. c) e comma 7, lett. b)

1. Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per ogni figlio e' calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità seguenti:

a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;

b) le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla lettera a);

c) l'ISE di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;

d) al valore di cui al punto c) e' sottratto un ammontare di euro 9.000;

e) se la differenza di cui al punto d) e' positiva, tale differenza e' moltiplicata per 0,2; se la differenza e' negativa, non vi e' componente aggiuntiva;

f) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio secondo le modalità di cui al presente comma, integrano l'ISEE del beneficiario.

2. Ai fini del computo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per tener conto della situazione economica del genitore non convivente, e' calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalità seguenti:

a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;

b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;

c) il valore di cui alla lettera b) e' moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;

d) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalità di cui al presente comma, integra l'ISEE del beneficiario della prestazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

ALLEGATO 3

Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza (articolo 1, comma 1, lett. 1); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c))

CATEGORIE	Disabilità media	Disabilità grave	Non autosufficienza
Invalidi Civili di età compresa tra I 18 e i 65 anni	Invalidi 67>99% (D.Lgs. 509/88)	Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2 lettera b)
Invalidi civili minori di età	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (L. 118/71 art.2 diritto all' indennità di frequenza)	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000 art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	Ultra sessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, invalidi 67-99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	Ultra sessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, inabili 100% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1 comma 2, lettera b)
Ciechi civili	Art. 4 L. 138/2001	Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L.508/88 - L. 138/2001)	Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L.508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	Invalidi civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (D.M. 27/8/1999 n.332)	Sordi pre-linguali di cui all'art. 50 L. 342/2000	
INPS	Invalidi (L. 222/84 artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1 comma 8. 27/8/1999 n.332)	Inabili (L. 222/84 artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art.2, 6 8)	Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84 art.5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50-78% (D.P.R.1124/65 art. 66) -Invalidi sul lavoro 35-59% (D.Lgs 38/2000 art 13 - DM 12/7/2000-L. 296/2006, art 1 comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80-100% (D.P.R.1124/65 art. 66) -Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000 art 13 - DM 12/7/2000-L. 296/2006, art 1 comma 782)	- Inabili sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (D.P.R. 1124/65 art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità

			psicofisica di cui alla L. 296/2006, art. 1 comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2001-)	Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71-80%)	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81-100%)	Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Handicap		Art. 3 comma 3 L. 104/92	